

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, (nel seguito *decreto legge*) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità nel rispetto dei quali gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel seguito *TUA*), di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 con la quale sono stati fissati tempi e modalità di esecuzione del predetto articolo 10, comma 1, del decreto legge relativamente all'estensione del sistema INFOIL ai predetti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici;

VISTO l'articolo 1, comma 1075, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di modifica del predetto articolo 10, comma 1, del decreto legge, che ha inserito la previsione secondo cui, entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del predetto sistema informatizzato;

CONSIDERATO che, in attuazione della predetta modifica legislativa, occorre fissare, con apposita determinazione direttoriale, i tempi e le modalità di esecuzione anche relativamente all'estensione del sistema INFOIL ai suddetti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Estensione del sistema INFOIL ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa

1. Le disposizioni della determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 trovano applicazione anche per gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi.
2. Per i depositi di cui al comma 1, i termini e gli adempimenti procedurali fissati dall'articolo 2 della determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 sono commisurati al 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore dell'obbligo relativamente ai medesimi impianti.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna